

**Provincia di Torino**  
**Determinazione del Dirigente**  
**del Servizio Urbanistica**

Prot. n...../14932/2006

OGGETTO: COMUNE DI PINASCA - PROGETTO PRELIMINARE DELLA TERZA  
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

**visto** il progetto preliminare della terza Variante Parziale al P.R.G.I., adottato dal Comune di Pinasca, con deliberazione del C.C. n. 32 del 24/12/2005 (*Prat. n. 133/2005*), trasmesso alla Provincia in data 14/12/2005 ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della terza Variante Parziale al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 32 del 24/11/2005 di adozione;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare della terza Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone la trasformazione della destinazione urbanistica dell'area IR1 e parte dell'area IR2 da produttiva a commerciale;

**constatato** che in data 21/12/2005 con lettera prot. n. 502412 il Servizio Urbanistica chiedeva l'integrazione degli Atti, non trovando corrispondenza tra gli elaborati adottati nella deliberazione e i documenti trasmessi;

**preso atto** che per mero errore materiale, come asserito nella lettera pervenuta al Servizio Urbanistica in data 28/12/2005, sono stati trascritti nella deliberazione Atti non costituenti la Variante in oggetto, e che in sede di riesame da parte del Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva della Variante si sarebbe provveduto alla revisione dell'elenco degli elaborati;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## **D E T E R M I N A**

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della terza Variante Parziale al P.R.G.I. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Pinasca con deliberazione C.C. n. 32 del 24/12/2005, le seguenti osservazioni:
  - a) con riferimento alla previsione d'insediare medie strutture di vendita per prodotti extra alimentari, come indicato nella scheda d'area IR2, si rammenta che l'art. 5 della *D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99* (integrato dalla *D.C.R. n. 347-42514 del 23.12.2003*) definisce "*medie strutture di vendita*" - per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti - gli esercizi la cui superficie è compresa tra 151 mq e 1.500 mq; per superficie di vendita si intende "*...la superficie lorda di pavimento ai fini del rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia*" (comma 2, art. 5 delle citate Deliberazioni di Consiglio Regionale), dalla quale sono esclusi magazzini, depositi locali di lavorazione, uffici e servizi.  
Considerato quanto citato e al fine di favorire uno sviluppo armonico del commercio locale, soprattutto in riferimento alle attività già presenti, si suggerisce di definire vincoli urbanistici puntuali onde evitare l'insediarsi di più strutture di vendita – in assenza di programmazione adeguata;
  - b) si rammenta, inoltre, che il comma 2 dell'art. 30 della *"D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del D.lgs 31.3.1998 114/98" integrato dalla D.C.R. n. 347-42514 del 23.12.2003"* impone, per i Comuni che non si sono adeguati alla Legge Regionale sul Commercio, il "*..... riconoscimento degli addensamenti commerciali..... e delle localizzazioni commerciali..... in sede di rilascio delle autorizzazione commerciale, concessione o autorizzazioni edilizie per medie e grandi strutture di vendita*";
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Pinasca la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....